

Il “Ddl Zan” tra Costituzione e politica legislativa.

di

Lucilla Conte*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Profili giuridici e culturali del ddl Zan. - 3. Il ddl Zan e libertà di manifestazione del pensiero. - 4. Questioni sottese all’approvazione del ddl Zan

1. Premessa

L’attenzione, sempre crescente, che suscita nel dibattito pubblico la vicenda dell’approvazione del disegno di legge recante «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità» ¹(c.d. ddl Zan) è sintomatica della pluralità di questioni ad esso collegate. La prima è riassumibile nel c.d. utilizzo “simbolico” del diritto penale². Il ddl in esame appare, infatti,

¹ Dopo l’approvazione alla Camera dei deputati, avvenuta in data 4 novembre 2020, il disegno di legge (A.S. n.2005) è attualmente (6 maggio 2021) in corso d’esame presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica. Nella seduta del 18 maggio 2021 il presidente di tale Commissione, in applicazione dell’art. 51 del Regolamento del Senato, ha disposto l’esame congiunto dell’A.S. 2005 e dell’A.S. 2205 (c.d. ddl Ronzulli-Salvini), recante *Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa*. Quest’ultimo, a differenza del ddl in esame, interviene sulla parte generale del Codice penale attraverso un’aggravante speciale rispetto a quelle già previste all’art. 61 c.p., oggetto di una esplicita “blindatura” rispetto all’applicazione di eventuali circostanze attenuanti.

² Su questo profilo, v. il dibattito, svoltosi nel 2016, in seno all’Associazione Italiana di Professori di Diritto Penale, raccolto in un report su www.dirittopenalecontemporaneo.it, intitolato *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, all’interno del quale, in particolare, A. MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l’utilizzo di un diritto penale simbolico*, p. 7 del testo consultabile al seguente url: <https://archivioipc.dirittopenaleuomo.org/upload/DibattitoAIPDP.pdf>, in particolare per la definizione del diritto penale simbolico come «uso c.d. simbolico-espressivo del diritto penale, ove, cioè, il nostro ramo del diritto perde la sua qualifica tipica di conservazione dei beni

inquadarsi nel peculiare versante del diritto penale c.d. “promozionale”, volto cioè a condizionare i comportamenti dei consociati, inserendo il riferimento ad alcune condizioni personali all’interno dei reati previsti dall’art. 604 c.p. e nel contesto dell’aggravante di cui all’art. 604-ter c.p.

Non si ritiene di poter aderire completamente a questa impostazione, giacché alla funzione se pure simbolica del diritto penale resta comunque sottesa l’esistenza di un bene giuridico da proteggere, identificabile nella dignità dei soggetti che all’occasione possono diventare oggetto di atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità³.

Più nitidamente, nel caso presente potrebbe apparire più opportuno soffermarsi, al contrario, sugli elementi di razionalità che questa operazione di politica legislativa penale presenta, valutandoli alla luce di due profili di contesto, attinenti nel primo caso alle possibili frizioni tra la leva penale adottata e la tutela della libertà di espressione; nel secondo caso, alla capacità degli strumenti del diritto penale di fronteggiare in misura efficace i crimini di odio sia in funzione repressiva sia in funzione persuasiva.

La tesi che in questa sede si intende sviluppare è quella per cui il dibattito sul ddl Zan dovrebbe in parte affrancarsi dal (pure relevantissimo, come si avrà modo di

giuridici, per assumere quella, ben più rischiosa, perché foriera di espansione incontrollata, c.d. promozionale, nel senso di “esortare caldamente” i cittadini ad osservare la norma penale». In tema, v. anche G. RICCARDI, *Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, testo consultabile al seguente url: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1380446460RICCARDI%202013a.pdf>. Sul rapporto tra diritto penale e norme di cultura e con uno sguardo critico ad una accezione del diritto penale in senso “pedagogico”, cfr. G. FORNASARI, *Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giuspenalsitico*, in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto, *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 194.

³ Sull’invocazione della tutela della dignità umana come autonomo bene giuridico nel dibattito sull’omofobia e a sostegno della scelta di criminalizzazione, v. G. RICCARDI, *Omofobia e legge penale*, cit.p.14, per cui «il “nuovo” bene giuridico viene infatti ritenuto idoneo a legittimare l’opzione penale, sul presupposto che qualsiasi condotta dettata da motivi discriminatori fondati sull’orientamento sessuale di una persona sia suscettibile di offendere (o approfondire l’offesa del)la dignità umana» e pur rilevando, ibidem, criticamente, come «la valorizzazione della dignità umana quale bene giuridico penalmente tutelabile rischia di rivelare una attitudine “onnivora” rispetto agli altri diritti costituzionali, in una cadenza argomentativa alla stregua della quale si ritenga che, appartenendo alla categoria dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), non sarebbe suscettibile di bilanciamento».

vedere) tema del bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero⁴ – tema percepito come dominante soprattutto da coloro che avversano il ddl - e soffermare maggiormente l'attenzione sulle ricadute pratiche che tale strumento si propone di determinare, non soltanto sui soggetti i cui comportamenti risultino incisi dalla norma penale, ma sul complesso della società intesa come soggetto collettivo che condivide, se pure idealmente, le responsabilità di tutte le "parti" dalle quali è composta⁵.

2. Profili giuridici e culturali del Ddl Zan

Alla luce di queste prime considerazioni introduttive, si ritiene di poter valorizzare una prospettiva che tenga conto anche dei profili culturali di tale disegno di legge,

⁴ Segnala come una «eccedenza di risposta penale su temi quali l'omofobia (ma anche il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, il sessismo)» possa determinare «ulteriori limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero» A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale* in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3/2013, p. 75 del testo consultabile al seguente url: https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3_2013-77-89.pdf.

⁵ In questo senso, v. la lucida considerazione espressa da D. PULITANÒ nel suo *Intervento* al dibattito *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, cit., p. 3, per cui: «Noi giuristi, con la nostra presta di esperti, siamo esposti, forse più di altri, alla suggestione del platonismo democratico, dell'idea che il governo competa ai più saggi. Dobbiamo prendere atto che la politica è interessata a ragioni che non coincidono con quelle di cui la cultura giuridica si fa portatrice, e si assume la responsabilità di rendere esplicite le sue ragioni». Sempre su questo tema, cfr. le osservazioni di G. PUGLISI, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'eguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 3/2018, p.1331 e, ivi, p. 1341, sul tema del rispetto-stima, che, nel contesto del pluralismo, «fatica ad ergersi come oggetto di tutela penale». Inoltre, ivi, p. 1345, viene rilevato come «norme imperniate sui concetti di discriminazione, razzismo e odio possono suscitare, evocando logiche sociali di dominio e prevaricazione, una immediata precomprensione, ma rischiano di ridursi a formule di stile, alla luce del lessico emozionale impiegato». Sul punto, cfr. altresì S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018 e F. BELLAGAMBA, *Dalla criminalizzazione dei discorsi d'odio all'aggravante del negazionismo: nient'altro che un prodotto della legislazione penale "simbolica"?*, in M. Manetti, R. Borrello, *Il diritto dell'informazione. Temi e problemi*, Mucchi Editore, Modena, 2019, p. 156.

consistenti nella capacità delle disposizioni in esso contenute di conformare l'agire sociale⁶.

L'aspetto che in questa sede si intende valorizzare appare quello che in una qualche misura accomuna la *ratio* del ddl Zan a quella delle azioni positive: esse hanno l'obiettivo di modellare ed orientare, in un tempo il più possibile breve – comunque non coincidente con quello, più lungo, delle rivoluzioni culturali e di costume – i comportamenti dei consociati⁷.

In questa prospettiva, il ddl Zan introduce misure di contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e su altri fattori di discriminazione, estendendo la disciplina penale sulla discriminazione per ragioni razziali, etniche o religiose anche a motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o di disabilità⁸.

⁶ Sull'attività, svolta in particolar modo dal diritto penale, volta a «interrogarsi e a cercare di capire le ragioni culturali che determinano le condotte devianti, proprio per rendere il più possibile efficace la sua opera di contrasto», v. F. FILICE, *Il disegno di legge in materia di omosessualità e transessualità e abilismo. L'analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un nuovo diritto penale antidiscriminatorio?*, in www.questionegiustizia.it, p. 18 del testo consultabile al seguente url: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2714/qg-ddl-zan_filice.pdf.

⁷ Sul carattere “compensativo” assunto da tali tipologie di azioni, in relazione a «determinate categorie per passate discriminazioni ancora capaci di ostacolare la partecipazione alla vita politica, sociale ed economica», v. C. BARBATI, *Le azioni positive tra Stato e regioni*, ne *Le Regioni*, n. 6/1993, p. 1707. Sul tema della realizzazione di una vera e propria “politica della differenza”, v. L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?* in G. Bonacchi e A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 214-240 e M. AINIS, *Azioni positive e principio di eguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/1992, p. 582. Il dibattito sulle azioni positive, all'interno del nostro ordinamento, si è in particolar modo concentrato sul tema della parità di genere, all'interno del quale è tuttavia possibile ricavare alcune importanti considerazioni di sistema, come ben sottolineato da A. APOSTOLI, «Pari opportunità» e «azioni positive»: *da principi costituzionali in favore del genere femminile a modalità strutturale «garantita» negli organi politici*, in *Le Regioni*, 5-6/2016, p. 1028, che rileva come nessun Paese «se vuole superare il test della dignità umana, può permettersi di lasciare che gli individui – le donne – vengano tenuti sistematicamente al di sotto dell'obiettivo dell'uguaglianza», collocando lo strumento delle azioni positive all'interno di un «più ampio progetto culturale che dovrebbe portare il nostro Paese a ritrovare la capacità di risolvere i problemi della collettività nel pieno rispetto dei principi del costituzionalismo democratico e della sovranità popolare». Assunta questa prospettiva, risulta poco agevole identificare le previsioni contenute nel disegno di legge in esame come ipotesi di “discriminazioni alla rovescia” connessa a una maggiore tutela accordata nei confronti di omosessuali e transessuali, su cui v., contra, E. DOLCINI, *Omosessualità e legge penale. Note a margine di alcune recenti Proposte di legge*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 1/2011, p. 24 ss.

⁸ Sulla funzione general preventiva dei precetti penali cristallizzati nelle fattispecie incriminatrici, F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de*

Viene effettuata, in particolare, un'integrazione degli artt. 604-bis (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*) e 604-ter del codice penale (che prevede l'aumento della pena fino alla metà per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità)⁹. L'art. 604-bis punisce sia la *propaganda* di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, sia l'*istigazione* al compimento e il compimento stesso di atti discriminatori o violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è vietata, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza all'attività di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, è punito, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Appare utile sottolineare come l'estensione agli atti di discriminazione o di violenza per ragioni omofobiche o transfobiche prevista dal ddl in esame riguardi la sola ipotesi della istigazione (e non anche quella della propaganda).

L'opzione legislativa fatta propria dal ddl Zan appare dunque quella del reato autonomo, ritenendo dunque in modo implicito non sufficiente la sola aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili di cui all'art. 61, comma1, c.p.¹⁰

lege lata e de lege ferenda, in *Politica del Diritto*, n. 2/2017, p. 357. Il ddl Zan, sembrerebbe presentare quelli che lo stesso A., ivi, p. 360, definisce come meccanismi di «predeterminazione normativa dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione».

⁹ Essi sono stati inseriti (nell'apposita sezione I bis dedicata ai Delitti contro l'eguaglianza) dal D.lgs. n. 21 del 2018. All'interno di tali articoli sono confluiti, in attuazione del c.d. principio della riserva di codice, le fattispecie penali introdotte dalla cd. legge Reale-Mancino (legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122).

¹⁰ In senso contrario, v. A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, cit., p. 74, e, ivi, in nota n.10, il quale rileva, inoltre, come l'individuazione di «nuove autonome plurime figure di reato» costituisca «la base per per la creazione legislativa di nuovi reati associativi, in forza della previsione costituzionale per la

L'assimilabilità dell'omofobia al razzismo, presupposta dall'innesto che il ddl va ad effettuare sugli artt. 604-bis e 604-ter c.p., appare giustificata, anche sulla base di documenti redatti in sede europea, sulla base della consolidata percezione dell'elemento dell'irrazionalità che è in grado di stimolare sentimenti di pregiudizio, quando non di vero e proprio odio, che accomunerebbe il comportamento omofobo a quello xenofobo¹¹.

Rilevante è anche il contesto storico-politico in cui si colloca il dibattito sul ddl Zan, nel quale la gestione della crisi pandemica, giunta ad un punto di svolta anche in relazione al progredire della campagna di vaccinazione di massa, lascia nuovamente spazio all'analisi di temi considerati in precedenza come recessivi¹², restituendo pienezza di significato all'attività parlamentare per la sua capacità, almeno «potenzialmente», di fare «emergere al meglio punti di vista non riducibili a interessi particolari, di vagliare in modo ampio le possibili modalità di risposta

quale "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale" (art. 18, 1° comma, Cost.)».

¹¹ Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2657 del 24.5.2012 – *European Parliament resolution on the fight against omophobia in Europe* (che riprende Risoluzione di contenuto analogo del 2006: *European Parliament resolution on homophobia in Europe*, del 18.1.2006) per cui «l'omofobia consiste nella paura e nell'avversione irrazionali provate nei confronti dell'omosessualità femminile e maschile e di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) sulla base di pregiudizi, ed è assimilabile al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo».. 44 *European Parliament resolution of 24-5-2012 on the fight against homophobia in Europe* (2012/2657(RSP)).

¹² M. PELISSERO, *Omofobia e plausibilità dell'intervento penale*, in *GenIUS*, n. 1/2015, riferendosi al precedente ddl Scalfarotto (A.C. nn. 245-280-1071 del 15-3-2013) ma con considerazioni valide anche per la presente analisi, a p. 15 rileva che «la questione delle possibilità e dei limiti del diritto penale nel contrasto all'omofobia e alla transfobia» risulti «obiettivamente meno urgente del sovraffollamento delle carceri e della perenne ricerca di strumenti di politica criminale più efficaci nella prevenzione della criminalità», ma che essa, tuttavia, «tocca (...) punti nevralgici che investono la stessa legittimazione del diritto penale: il rapporto, sempre controverso, tra morale e sistema penale; i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero; il rispetto dei principi fondativi della razionalità del sistema penale (offensività, proporzione, sussidiarietà) in un contesto europeo arricchito da obblighi e da sollecitazioni ad utilizzare la sanzione penale; l'efficacia della risposta sanzionatoria». Con riferimento al contesto della crisi pandemica, di una vera e propria «sospensione» del bilanciamento tra i diritti e gli interessi costituzionali con instaurazione, al contrario, di una gerarchia di tipo «sostanziale», che nega in radice il concetto stesso di bilanciamento affermando come esclusivamente prioritario il diritto alla salute, da intendersi in una accezione minima nel senso di assenza di malattia, v. G. BRUNELLI, *Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo i (primi) dieci mesi di emergenza sanitaria*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, pp. 386-387.

alle questioni sul tappeto, di operare progettazioni con un respiro che non sia soltanto di breve periodo»¹³.

La proposta contiene, nell'articolo iniziale, alcune significative precisazioni di carattere linguistico, che costituiscono la premessa, nonché il raggio di azione delle disposizioni successive in esso contenute.

All'interno dell'art. 1 del disegno di legge in esame, si trovano le definizioni di: a) sesso (da intendersi come sesso biologico o anagrafico; b) genere (qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso)¹⁴; c) orientamento sessuale (l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi); d) identità (l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione). Non risulta invece contenuta una espressa definizione di disabilità, in quanto presupposta dalla legge n. 104 del 1992¹⁵.

Si tratta di definizioni il cui contenuto risulta ampiamente accolto e condiviso anche a livello europeo ed internazionale, nonché da intendersi in larga parte interiorizzate anche attraverso la costante attività interpretativa delle giurisdizioni

¹³ Su cui, v. L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 4/2016, p. 1671. L'A. peraltro, ivi, sottolinea la persistenza di un pericolo di «ingresso nelle aule parlamentari di istanze demagogiche: il che rimanda al ruolo delicatissimo che assume, nel contesto sociale, l'esigenza di garantire la qualità e la completezza dell'informazione».

¹⁴ Con riferimento ai reati commessi con movente di genere e al loro inquadramento all'interno dei crimini d'odio, v. L. GOISIS, *Crimini d'odio, omotransfobia e discriminazioni di genere: una proposta de lege ferenda*, p.15 del testo consultabile al seguente url: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/00/003/333/Osservazioni_Goisis.pdf, per la quale «una siffatta soluzione si armonizzerebbe con il quadro delle recenti novelle, da ultimo il c.d. Codice Rosso, in materia di violenza di genere che testimoniano una progressiva presa di coscienza, da parte del legislatore, della violenza alle donne come fenomeno collettivo e sociale, non limitato alla sfera individuale della vittima e capace, proprio in quanto tale, di rappresentare una minaccia per la società democratica».

¹⁵ In particolare, all'art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992, si precisa che «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». In tema, da ultimo, G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, FrancoAngeli, Milano, 2020.

superiori¹⁶ e sulle quali la nota breve del Servizio Studi del Senato nulla ha eccepito¹⁷.

Appare tuttavia utile segnalare il fatto che venga accolta una definizione decisamente ampia del concetto di orientamento sessuale, rilevando non soltanto l'attrazione di tipo sessuale, ma anche quella avente carattere affettivo, in parziale controtendenza con la "tradizionale" qualificazione dell'orientamento sessuale come attrazione di tipo sessuale, e con adesione alle più recenti risultanze dottrinali che associano più semplicemente quest'ultimo al c.d. *right to relate*¹⁸.

Questo atteggiamento, che appare espressivo della volontà di ampliare il più possibile il novero delle condizioni che possano costituire oggetto della violenza antidiscriminatoria, d'altro canto potrebbe porre qualche dubbio sull'opposto

¹⁶ In questo senso, v. B. LIBERALI, *Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nei nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p.: una questione (non solo) definitoria*, in *Giustiziainsieme.it*, p. 3 e ss. del testo dell'intervento nell'ambito del forum a cura di C. Caruso e V. Militello, consultabile al seguente url: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1387-i-delitti-di-omo-transfobia-e-altre-forme-di-discriminazione-nel-testo-approvato-in-prima-lettura-dalla-camera-il-4-novembre-2020>. Si ritiene opportuno segnalare anche come la legge n. 77 del 2013 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica contenga al suo interno le espressioni "identità di genere" e "orientamento sessuale", coerentemente con terminologia contenuta nell'ordinamento italiano nel decreto legislativo n. 216 del 2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

¹⁷ Servizio Studi del Senato, nota breve n. 276–maggio 2021, il cui testo è consultabile al seguente url: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01296365.pdf>.

¹⁸ Sulla declinazione dell'orientamento sessuale in senso erotico-affettivo con riferimento alla scelta del genere del partner, si veda la definizione di orientamento sessuale fornita da V. LINGIARDI, per cui esso costituisce «la caratteristica che indica il sesso delle persone che ci attraggono sessualmente. Siamo omosessuali se siamo attratti sessualmente da persone del nostro stesso sesso, eterosessuali se siamo attratti sessualmente da persone dell'altro sesso, bisessuali se siamo attratti da persone di entrambi i sessi, cioè sia dai maschi sia dalle femmine», consultabile al seguente url: <http://www.portalenazionalelgbt.it/temi/orientamento-sessuale/index.html>; cfr. altresì, in senso analogo, E. CRIVELLI, *La tutela dell'orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea*, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 6; per una considerazione dell'orientamento sessuale in senso più neutrale come semplice diritto a relazionarsi (*right to relate*), nel senso di «diritto di instaurare e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani», v. K. WAALDIJK, *Il diritto di relazionarsi: l'importanza della parola "orientamento" nel diritto comparato dell'orientamento sessuale*, in *GenIUS*, n. 1/2015 p. 159. Si tratta di un'affermazione in controtendenza con quanto espresso a far data dal 1981 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza *Dudgeon c. Regno Unito*, laddove ha definito l'attività sessuale "a most intimate aspect of private life", e, successivamente in *Kozak c. Polonia del 2010*, n. 13102/02, in cui l'orientamento sessuale viene definito come "one of [the] most intimate parts of an individual's private life" (§ 83).

versante della tassatività-determinatezza¹⁹ proprio in ragione di un ampliamento del concetto di orientamento sessuale oltre i margini della definizione corrente.

Va tuttavia rilevato come l'utilizzo in chiave definitoria di tali categorie, in apertura del ddl in esame, in ogni caso – e complessivamente – riprenda una serie di terminologie già in utilizzo nel nostro ordinamento²⁰.

Il ddl in oggetto si caratterizza per una duplice strategia: repressiva e preventiva-protettiva²¹.

Appare utile valorizzare questo aspetto perché è funzionale alla identificazione da un lato del soggetto-vittima, dall'altro permette di considerare la posizione del reo come soggetto che possa essere messo nelle condizioni di entrare in contatto con la sfera culturale della vittima.

¹⁹ I quali debbono essere intesi come «espressione dei principi costituzionali in materia penale», così A. PUGIOTTO, *Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia*, in *GenIUS*, n. 1/2015, p. 10.

²⁰ Considerazioni già espresse, con riferimento al ddl recante *Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia* (c.d. ddl Scalfarotto, approvato dalla camera dei deputati il 19 settembre 2013 poi A.S. 1052, che non ha concluso l'iter legislativo) da A. PUGIOTTO, *Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia*, cit., p. 11.

²¹ L. GOISIS, *Sulla riforma dei delitti contro l'uguaglianza*, cit., § 8. Sulla rilevanza, con particolare riferimento ai delitti mossi dall'odio, dell'utilizzo delle pene alternative, v. G. PUGLISI, *La parola acuminata*, cit., p. 1355, per il quale: «il diritto penale non può reagire al discorso d'odio con sanzioni de-socializzanti, proprio quando il colpevole necessita di un contatto più ravvicinato con la dimensione socio-culturale da lui avversata: il lavoro di pubblica utilità indirizzato alle comunità rappresentative dei gruppi offesi dalle condotte discriminatorie, in uno con momenti educativi appositamente programmati durante la fase dell'esecuzione, pare essere soluzione appropriata», permettendo così un recupero dell'hater, in un contesto di rimeditazione «delle radici del suo odio», ivi, p. 1358. Per una riflessione di più ampio respiro, concernente il problematico utilizzo del diritto penale come strumento di affermazione di valori, v. L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo*, cit., p. 1682, per il quale «i precetti del diritto penale risultano credibili nel caso in cui quest'ultimo rappresenti nulla più che un tassello (se necessario) di una strategia preventiva coerente dell'intero ordinamento giuridico; e ove si ammetta, pertanto, che la funzione di indirizzo verso condotte socialmente virtuose non può essere demandata al diritto penale, ma è propria (oltre che dell'impegno civile) di un disegno complessivo della politica criminale». Sull'ineludibile finalità rieducativa della pena, v. F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, cit., p. 354, per cui «l'idea della rieducazione non solo ha svolto un ruolo storico di straordinaria importanza facendo argine alla naturale tendenza all'imbarbarimento del sistema sanzionatorio e specialmente carcerario, ma continua ad essere irrinunciabile perché reca con sé ed esprime la consapevolezza della corresponsabilità della società nella crimino-genesi della delinquenza».

Si tratta di una posizione che risulta inquadabile all'interno di quello che è stato definito il più generale tema della "riscoperta" della tutela della vittima²².

Le condotte che vengono in rilievo sono: l'istigare a commettere o il commettere atti di discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o di disabilità; l'istigazione a commettere o il commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi; la partecipazione o il prestare assistenza a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi.

L'articolo 3 del disegno di legge, inoltre, integra la circostanza aggravante, prevista all'art. 609-ter c.p., con la finalità di discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità

L'articolo 4, specifica, poi, (con una formulazione sulla quale avremo modo di tornare *infra*) che ai sensi del disegno di legge in esame, «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

Il disegno di legge interviene (nell'ottica di una complessiva rimodulazione degli obiettivi della legislazione di contrasto alle discriminazioni) anche sulla c.d. Legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993), in relazione alle pene accessorie applicabili in caso di condanna per discriminazione e ulteriori sanzioni penali. Si segnala, in particolare, la modifica operata in relazione all'oggetto del lavoro di pubblica utilità disciplinato dalla Legge Mancino: esso potrà, infatti, svolgersi anche presso associazioni di tutela delle vittime dei reati di odio e discriminazione.

²² F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, cit., p. 353, per cui risulta indubbio che «il sistema sanzionatorio tradizionale, di stampo eminentemente punitivo, sia rigorosamente «reo-centrico», essendo la vittima, con i suoi interessi e le sue esigenze, riassorbita nella pretesa punitiva dello Stato, secondo una linea evolutiva che ha incanalato la vendetta privata nel monopolio statale della violenza pubblica, non priva peraltro di accenti pur sempre vendicativi seppure circondati dalle garanzie illuministiche. Al contrario, la prospettiva riparativa ricentra l'asse della giustizia sulla vittima, conferendole un ruolo meno marginale se non proprio protagonista» e, più oltre, p. 361, per la considerazione secondo la quale «nel sistema penale è in atto una specie di rivoluzione, talvolta in sordina o addirittura silenziosa e comunque necessariamente graduale. Una rivoluzione che mette in gioco non solo i ruoli rispettivi dell'autore e della vittima, con una crescente accentuazione – a livello tanto culturale che normativo – del ruolo di quest'ultima».

Vi sono poi ulteriori disposizioni espressive di quella che si potrebbe definire una “strategia integrata” nei confronti dei fenomeni di odio e discriminazione. In particolare, viene prevista l’istituzione (art. 7 del ddl) della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, la cui data è stabilita il 17 maggio, con l’obiettivo di promuovere (attraverso apposite iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni e delle scuole) «la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché il contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione». Si prevede, inoltre, da parte dell’UNAR (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio), l’elaborazione, a cadenza triennale, di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, da adottarsi in dialogo con le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni.

Sotto il profilo dei contenuti, sono previsti interventi, oltre che sul fronte dell’educazione e dell’istruzione, anche in tema di lavoro, sicurezza, situazione carceraria e comunicazione e media (art.8). L’articolo 9 del ddl incrementa, modificando l’originaria consistenza stabilita dal c.d. decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), la dotazione del Fondo pari opportunità destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime, e prevedendo, inoltre, l’istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Di particolare interesse – anche con riferimento ai risultati in concreto che tale misura legislativa si propone di conseguire – è poi la previsione di cui all’art. 10 del ddl, che demanda all’ISTAT lo svolgimento di indagini, a cadenza almeno triennale, «sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l’applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Il disegno di legge attualmente all'esame in Senato, se raffrontato al panorama europeo, si inquadra nell'ambito di una complessiva tendenza al ricorso alla legislazione penale per fronteggiare manifestazioni di odio omofobico²³. In dottrina, nel sottolineare l'importanza di approntare una tutela di tipo penalistico, è stato sottolineato come l'Italia sia «l'unico tra i paesi fondatori dell'Unione Europea a non avere adottato una normativa per contrastare l'odio omo-lesbo-bi-transfobico, nonostante la Direttiva 2012/29/UE – recepita dall'Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 – preveda l'obbligo per gli stati di proteggere le persone che subiscono violenza in quanto appartenenti a un genere, oppure a causa della propria identità di genere, oppure a causa di motivi o finalità di odio o discriminazione fondati sul genere, identità o espressione di genere»²⁴.

Appare, in ogni caso, interessante notare come la critica a questo tipo di misure, soprattutto con riguardo al profilo dell'«adeguatezza dello strumento penale per affrontare fenomeni aventi una forte matrice culturale»²⁵, si sia manifestata anche all'interno di altri ordinamenti, incentrandosi in particolare sul tema della «criminalizzazione delle condotte riconducibili alla categoria dei discorsi d'odio, puniti anche nelle manifestazioni più subdole e indirette»²⁶.

²³ Come ricordato da G.G. PIGNATIELLO, *Profili comparati e problemi costituzionali della legislazione contro l'omobitansfobia. Il caso spagnolo e quello italiano*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 4/2020, p. 998 in nota n.13, tra i 27 Paesi dell'Unione Europea gli unici privi di una legislazione penale in quest'ambito, oltre all'Italia, sono: Bulgaria, Lettonia, Polonia e Repubblica Ceca.

²⁴ Così G.M. LOCATI, F.R. GUARNIERI, *Discriminazione, orientamento sessuale e identità di genere: riflessioni a margine della proposta di legge Zan*, in www.questionegiustizia.it, testo consultabile al seguente url: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione-orientamento-sessuale-e-identita-di-genere-riflessioni-a-margine-della-proposta-di-legge-zan>.

²⁵ Così G.G. PIGNATIELLO, *Profili comparati e problemi costituzionali della legislazione contro l'omobitansfobia. Il caso spagnolo e quello italiano*, cit., p. 998.

²⁶ Il caso dell'ordinamento spagnolo appare particolarmente significativo. Con la riforma effettuata con L.O. n. 1 del 30-3-2015, l'art. 510 del Codice penale punisce le seguenti condotte: l'incoraggiamento, la promozione, l'incitamento di carattere diretto o indiretto all'odio, all'ostilità, alla discriminazione o alla violenza contro un gruppo, una parte di esso o una persona determinata in ragione, tra l'altro, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere; la produzione, elaborazione, il possesso al fine di distribuire, facilitazione all'accesso da parte di terze persone, divulgazione, diffusione o vendita di materiale scritto o di qualsiasi altro tipo di

3. Il ddl Zan e libertà di manifestazione del pensiero

Individuata nella tutela della libertà di espressione uno tra i principali nodi critici²⁷ con cui deve confrontarsi il ddl Zan, si rendono necessarie alcune precisazioni per meglio inquadrare i termini del problema.

Come già *supra* rilevato, nel modificare la lett. a) dell'art. 604-bis il testo non amplia l'ambito di applicazione del reato di propaganda, ma solo del reato di istigazione a commettere atti di discriminazione e del reato consistente nel compimento di tali atti. Questa scelta, come è stato sottolineato in dottrina, appare corrispondente alla volontà del legislatore di evitare la creazione di nuovi reati di opinione²⁸.

materiale o supporto che, con il proprio contenuto sia idoneo a promuovere, propagandare o istigare direttamente o indirettamente all'odio, all'ostilità, alla discriminazione o alla violenza contro un gruppo, parte di esso o una persona determinata, tra l'altro, in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'aspetto più critico evidenziato con riferimento a questa riforma risiede nella punizione di condotte che «si sostanziano nell'ingenerare in altri uno stato d'animo (tutto interiore) di disprezzo verso persone di un'altra "razza" o orientamento sessuale, senza che poi questo si traduca concretamente in un fatto materiale penalmente rilevante», v. G.G. PIGNATIELLO, *Profili comparati e problemi costituzionali della legislazione contro l'omobitansfobia. Il caso spagnolo e quello italiano*, cit., p. 1008, con ampi rinvii alla dottrina spagnola su questo punto, tra cui si segnalano le riflessioni di M. REVENGA SÁNCHEZ, *El discurso del odio: entre la trivialización y la hiper-penalización*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo* (13-2-2019), testo consultabile al seguente url: https://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/revenga_scrittiCostanzo.pdf.

²⁷ In questo senso, v. E. DOLCINI, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 22. Di un argomento «estremamente serio perché con esso si intende preservare la genuinità del dibattito pubblico e la libera circolazione delle idee come architrave dello Stato democratico, laico, liberale e di diritto; in via generale e, in particolare, su ogni possibile questione che sia oggetto di dibattito, ivi incluse le delicate (e non certo nuove) questioni che attengono alle politiche di riconoscimento», discute F. FILICE, cit., p. 6

²⁸ Così, con riferimento al ddl c.d. Scalfarotto, ma con considerazioni applicabili anche al ddl in oggetto, L. GOISIS, *Crimini d'odio, omotransfobia e discriminazioni di genere: una proposta de lege ferenda*, cit., p.13. È stato peraltro sottolineato in dottrina come la rilevanza penale dei c.d. *hate speech* sia stata «limitata, in sede applicativa della legge Mancino-Reale, alle condotte che costituiscono incitazioni all'odio; è sempre stata esclusa, invece, la sanzionabilità di generiche

L'articolo 4, del ddl poi, individua quella che è definibile – negli intenti – come una clausola di esclusione della punibilità, poiché sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni, nonché le condotte (purché legittime) riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti²⁹.

Tuttavia, in tale formulazione manca un più puntuale riferimento (in altri ordinamenti contemplato), nel senso della esclusione della illiceità del fatto, relativamente alla «tutela di espressioni artistiche, accademiche, scientifiche o di ricerca, nonché dell'esposizione di questioni di interesse pubblico e di commenti personali su questioni d'interesse pubblico»³⁰. Si tratta di un rilievo sul quale si

espressioni di antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibili a ragioni fondate sulla razza, sull'origine etnica, sulla nazionalità o sulla religione che, quantunque in contrasto con i di valori di tolleranza, non sono sufficientemente gravi da far presumere successive condotte discriminatorie o violente», v. G.M. LOCATI, F.R. GUARNIERI, *Discriminazione, orientamento sessuale e identità di genere: riflessioni a margine della proposta di legge Zan*, in www.questionegiustizia.it, testo consultabile al seguente url: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione-orientamento-sessuale-e-identita-di-genere-riflessioni-a-margine-della-proposta-di-legge-zan>. Più in generale, in tema di reati di opinione, v. E. LAMARQUE, *I reati di opinione*, in AA.VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2006 e A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?* cit., p. 78 che rileva con acuta sintesi come, nei reati di opinione, l'elemento materiale sia «costituito dall'espressione di un pensiero, un giudizio, una valutazione, un sentimento che è sanzionato indipendentemente dalla protezione di un bene costituzionalmente rilevante (quale l'onore o la reputazione altrui o un diverso diritto fondamentale di titolarità di un altro individuo). La loro ratio è quella di limitare il libero confronto e la continua circolazione delle idee, quale esse siano, prefigurando così una democrazia "protetta" che esclude legittimazione a determinate opinioni in quanto tali».

²⁹ Per un'analisi approfondita di tale clausola di salvaguardia, v. F. FILICE, *Il disegno di legge in materia di omo-lesbo-bi-transfobia e abilismo. L'analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un nuovo diritto penale antidiscriminatorio?*, cit., p.8, che sottolinea come la fattispecie incriminatrice «non ha nulla a che vedere con un reato di opinione» in quanto «oggetto di incriminazione sono, da un lato, la materiale commissione di atti di violenza o di discriminazione in danno alla vittima e, dall'altro, l'istigazione o la provocazione a commettere tali atti quando, avuto riguardo alle condizioni concrete che fanno da contesto all'istigazione o alla provocazione, sia riscontrabile il pericolo concreto che tali atti siano commessi». Con riferimento all'inquadramento delle condotte punibili in termini di pericolo concreto, v. G. PAVICH, A. BONOMI, *Reati in tema di discriminazioni: il punto sull'evoluzione recente* (13.10.2014) in www.dirittopenalecontemporaneo.it, testo consultabile al seguente url: <https://archivioodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3329-reati-in-tema-di-discriminazione-il-punto-sull-evoluzione-normativa-recente-sui-principi-e-valori-i>. Per uno sguardo critico sulla obiettiva difficoltà di distinguere tra «puro pensiero» e «principio di azione» (anche qualora operante *in bonam partem*), v. A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?* cit., p. 82.

³⁰ In questa direzione, in particolare con riferimento alla legislazione australiana, L. GOISIS, *Crimini d'odio, omotransfobia e discriminazioni di genere: una proposta de lege ferenda*, cit., p.17, in particolare in nota n. 41 per un puntuale riferimento al *Federal Racial-Antidiscrimination Act*.

possono innestare alcune considerazioni di prospettiva relativamente all'impatto che il ddl Zan, ove approvato nella formulazione attuale, può suscitare.

In particolare, ci si può chiedere quali effetti una normazione di questo tipo possa produrre sull'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nel particolare caso della satira³¹ che per la propria natura di strumento di degradazione simbolica³² può eventualmente sovrapporsi ai discorsi d'odio e al più sfumato profilo della istigazione a commettere atti di discriminazione³³, oppure con riferimento a espressioni di carattere artistico o scientifico (da ritenersi tutelate non soltanto in relazione all'art. 21 Cost., ma anche in ragione dell'art. 33, comma 1, della Costituzione).

Come è stato notato, nel caso in cui venga in considerazione il tema dell'eguale rispetto, la libertà di espressione è invocata in qualità di «argomento difensivo»³⁴.

³¹ Con riferimento al profilo della satira, v. G. BOGGERO, *La satira come libertà ad "autonomia ridotta" nello stato costituzionale dei doveri*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1/2020, p. 54, per cui l'estensione delle «ipotesi di criminalizzazione dell'hate speech a una pluralità di casi indeterminati e in presenza di una lesività soltanto potenziale, rectius in assenza di offensività, costituisce, allora, uno strumento formidabile per anestetizzare un certo tipo di manifestazioni satiriche e, a un tempo, recintare il dibattito pubblico secondo una prospettiva che ne annulla il potenziale antagonistico» e, passim, p. 57, per la notazione per cui, «anche sotto il profilo del grado di offensività in concreto, il discrimine tra hate speech e forme di libera espressione ritenute lecite, tra cui proprio la satira, è ancor più difficile da tracciare rispetto al confine esistente tra fake news e satira, vista e considerata la collateralità di certe espressioni di disprezzo allo scherno o all'irrisione a sfondo satirico». Sulla rilevanza del contesto in cui le affermazioni sono rese, v. M. CASTELLANETA, *Discriminazione razziale e propaganda, obblighi di valutazione del contesto e critica politica tra diritto interno e diritto internazionale*, in *MediaLaws Rivista di Diritto dei Media*, n. 3/2020.

³² In questo senso, v. H. GARFINKEL, *Conditions of successful degradation ceremonies*, in *American Journal of Sociology*, LXI (1955), pp. 420-442. Con riferimento ai profili dell'esercizio della libertà di satira al tempo del web, cfr. C. CEPERNICH, *La satira politica al tempo di internet*, in *Comunicazione politica*, n. 1/2012, p.78 con particolare riferimento al puntuale rilievo per cui «l'orizzontalità delle relazioni nel web 2.0 decostruisce il concetto stesso di "autore", svincolando il prodotto satirico dal suo creatore. L'autore infatti ne perde subito il controllo d'uso a vantaggio del pubblico. Gli internauti, a loro volta, se ne appropriano secondo due modalità fondamentali: le pratiche di ri-significazione e le modalità di diffusione».

³³ In questa prospettiva, sottolinea la molteplicità di variabili argomentative dei discorsi d'odio A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, cit., p.73.

³⁴ Evidenzia negli ultimi anni un generale «favor delle corti verso la tutela del soggetto che lamenta una violazione della propria libertà di espressione e di coscienza» A. SPERTI, *Il diritto della comunità LGBTI ad una tutela "non illusoria": recenti sviluppi sul conflitto tra la libertà di espressione e il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n.4/2020, p. 2249 e ss. In particolare, l'A., ivi, p. 2252, sottolinea come «chi una opera di disparità di trattamento verso la comunità LGBTI tende a porre l'accento sulla libertà di

Tuttavia questa impostazione, fondata sulla coppia oppositiva formata da divieto di discriminazione vs. tutela della libertà di espressione (anche nei suoi aspetti meno condivisibili)³⁵, sembra mettere in ombra il nodo centrale consistente nella impossibile funzionalizzazione dei diritti di libertà³⁶. E, tra di essi, la libertà di

espressione, così deviando l'attenzione dal soggetto vittima di discriminazione al contenuto del messaggio e alla sua libera espressione: chi nega, infatti, un bene o un servizio in base al sesso, al genere o all'orientamento sessuale nega, infatti, che il proprio comportamento sia dettato da un intento discriminatorio e reclama il diritto fondamentale di esprimere liberamente il proprio pensiero o manifestare il proprio orientamento religioso», rilevando altresì «quanto sia difficile la prova della discriminazione da parte delle minoranze ove venga in considerazione un uso strumentale della libertà di espressione». In questo senso cfr. altresì l'osservazione di A. PUGIOTTO, *Aporie*, cit., p. 13 relativamente alla «trappola del vittimismo di chi fa discorsi di odio», identificabile in «quell'eterogenesi di fini che trasforma gli omofobi (ma anche gli xenofobi, i negazionisti, i razzisti) in martiri della libertà di pensiero», determinando così un significativo «capovolgimento di ruoli». La più recente sentenza *NH* contro *Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI* della Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, 23 aprile 2020, C 507-18) sembrerebbe andare in controtendenza, poiché in essa la Corte ha sottolineato come «ai sensi dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta «la libertà di espressione non sia un diritto assoluto e il suo esercizio possa incontrare delle limitazioni» (§ 49) a condizione che siano rispettati la riserva di legge, il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità», rilevando l'importanza di fattori ulteriori, da esaminare sistematicamente alla natura e al contenuto del messaggio, quale ad esempio la «percezione del pubblico e degli ambienti interessati» (§ 41), nell'ottica della «preminenza della prospettiva dei soggetti protetti», A. SPERTI, *Il diritto della comunità LGBTI ad una tutela "non illusoria": recenti sviluppi sul conflitto tra la libertà di espressione e il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale*, cit., p. 2259. A commento della stessa pronuncia, cfr. anche P. TANZARELLA, *Il caso Taormina e la Corte di Giustizia. Dalla libera espressione alla discriminazione*, in *MediaLaws*, n. 2/2020, e v. F. FILICE, *Il disegno di legge in materia di omo-lesbo-bi-transfobia e abilismo*, in *www.questionegiustizia.it*, (26.11.2020), p. 12, che osserva come «il focus sull'effetto discriminatorio dell'atto porta la Corte a riconoscere natura di atto discriminatorio anche all'atto linguistico tout court; cioè la mera dichiarazione, quando questa, correttamente rapportata al contesto in cui è pronunciata e quindi alle sue ripercussioni effettive, venga a costituire, al pari dell'atto materiale o giuridico, un fatto discriminatorio in ragione della forza illocutoria dell'atto linguistico medesimo».

³⁵ Pone l'accento sul free speech «che nasce proprio in soccorso di quei concetti indesiderati e fastidiosi rispetto all'ordine assiologico costituito», al punto che «manifestazione del pensiero vs. uguale rispetto» costituiscono entrambi «due epifanie della dignità», G. PUGLISI, *La parola acuminata*, cit., p. 1348-1349. Lo stesso profilo problematico è affrontato da A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, cit., p. 81, laddove rileva che «punire una manifestazione di pensiero in nome della tutela della dignità umana introduce un cortocircuito, perché anche l'esercizio della libertà d'opinione (che si vorrebbe limitare) è essa stessa esplicazione della dignità umana individuale della persona concretamente accusata di diffondere discorsi di odio in contrasto con un'idea collettiva di dignità umana».

³⁶ A. PACE, *Libertà di informare e diritto ad essere informati. Due prospettive a confronto nell'interpretazione e nelle prime applicazioni dell'art. 7, co. 1, t.u. della radiotelevisione*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2007, p. 473, per cui i diritti di libertà sono insuscettibili alla identificazione nei loro confronti di limiti finalistici. In senso analogo è il rilievo operato da A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, cit., p.80, per cui «la Costituzione riconosce e tutela la libertà di espressione per la sua natura individualistica».

espressione – anche in relazione alla dimensione esclusivamente individuale del suo esercizio – non appare riducibile a quello che in dottrina è stato definito come il «rischio» di una «deriva conformista»³⁷.

Quest'ultima reca in sé il pericolo di «inibire la libertà di espressione, orientandola verso la costruzione di un comune sentire» da intendersi come «anticamera dell'omologazione del pensiero»³⁸ (la quale si configura sempre – indipendentemente dai contenuti che ne costituiscano oggetto – come una pericolosa nemica del pluralismo che proprio per il suo carattere intrinsecamente “spurio” prevede e ammette la persistenza di opinioni discordanti).

4. Questioni sottese all'approvazione del ddl Zan

A parere di chi scrive la reale consistenza, nonché la stessa percezione, di una dimensione crescente dei crimini di odio (amplificati dalla ampia eco generata dai contenuti veicolati dalle *Internet platforms*) a carico di gruppi di soggetti caratterizzati da una posizione di maggiore aggredibilità rispetto al fenomeno discriminatorio, impone una seria valutazione sull'opportunità di una legge in materia³⁹. In questa prospettiva, peraltro, si ritiene di accogliere positivamente

³⁷ A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, cit., p. 83.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ L. GOISIS, *Sulla riforma dei delitti contro l'uguaglianza*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 3/2020, pp. 1519 e ss. e in *Banca Dati DeJure*, che insiste nel rilievo di una recrudescenza qualitativa oltre che quantitativa, degli atti di violenza omofobica, § 2, sostenendo «la tesi circa la sussistenza di un obbligo internazionale alla repressione penale degli hate crimes, tra gli altri, di stampo omofobico», ivi, § e, più in generale, ID., *Crimini d'odio, Discriminazioni e giustizia penale*, Jovene, Napoli, 2019. Sulle problematiche sottese alla regolamentazione dei discorsi d'odio, v. anche S. PARISI, *Right words, right actions? Il regolamento AGCOM contro l'hate speech nei mass media e la libertà di espressione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2019, p. 687, la quale osserva come, «la complicazione fatale di questi tempi difficili riguarda i mezzi di comunicazione di massa e i social media che, scavalcando la paratia tra spazio pubblico e privato, catalizzano la diffusione dei discorsi di odio e mescolano in una massa indistinta i fatti e le opinioni, le cronache e i giudizi». Individua nella Rete le caratteristiche di un vero e proprio «ecosistema» digitale, all'interno del quale «la presenza sulle piattaforme e l'approvazione, riscossa anche semplicemente da un Like o da un Twitt, viene percepita come indice di valore e sinonimo di importanza, sortendo, sempre più spesso, delle conseguenze e dei riverberi positivi anche nella vita reale», M.N. CAMPAGNOLI, *Social media e*

l'introduzione anche della disabilità tra i motivi originanti discriminazione e violenza.⁴⁰

Gli studi di psicologia sociale, soprattutto con riferimento all'analisi di quello che viene definito «bullismo omofobico», mettono molto chiaramente in luce come esso costituisca il paradigma di «un tipico esempio in cui la cultura di gruppo dà forma al pensiero individuale, seppur non in modo automatico e privo di sfumature; il desiderio di accettazione all'interno del gruppo dei pari spinge i singoli a fare proprio l'approccio dell'insieme, sia esso di accettazione o rifiuto verso chi è o sembra essere omosessuale»⁴¹. Questo atteggiamento è stato riconosciuto, fin dagli

information disorder: *questioni di ecologia comunicativa in Rete* (Parte seconda – L'hate speech) in *Diritti Fondamentali.it*, n. 2/2020, p. 1592. Sull'entità assunta dalla diffusione del pensiero via web in senso «capillare, globale e permanente», v. F. ABBONDANTE, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, in *Informatica e diritto*, 2017, p. 42. e L. VIOLANTE, *Appunti per un'analisi del populismo giuridico*, in *Democrazia e diritto*, n.3-4/2010, p. 107, con particolare riferimento alle «infinite possibilità di contatto» consentite dallo sviluppo tecnologico. Sul tema della tutela dell'essenza del diritto pubblico anche nel contesto delle piattaforme digitali, v. M. MONTI, *Le Internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2019, p. 813. Sul punto, per una revisione critica del concetto di *hate crime*, v. M. REVENGA SÁNCHEZ, *El discurso del odio: entre la trivialización y la hiper-penalización*, cit., p. 5, per cui «En términos conceptuales, la figura del delito de odio se resiente de una ambigüedad básica, pues puede referirse tanto a la motivación de quien lo comete (el prejuicio o la aversión hacia la víctima por la condición personal de ella), como a las consecuencias que genera, discriminatorias, humillantes o intimidatorias, sobre grupos o colectivos sociales históricamente vulnerables, con independencia de la motivación o de la intención del autor».

⁴⁰ Tale aspetto da ultimo considerato viene in qualche modo reso meno visibile dalla maggiore concentrazione del dibattito non solo politico, ma anche dottrinale, sulla sola discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Si vedano, in particolare, le considerazioni espresse da L. GOISIS, *Sulla riforma dei delitti contro l'uguaglianza*, cit., § 7, che sottolinea, in particolare, il fatto che l'ordinamento italiano non disponga «di alcuna legge antiomofobia, né contemp[i] norme penali, di rango ordinario, che incriminino o aggravino il trattamento sanzionatorio per la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale della vittima» e che «né riferimenti espliciti a tale fattore di discriminazione si ritrovano nella nostra Carta Costituzionale (benché implicitamente vi si faccia riferimento attraverso la clausola aperta delle caratteristiche personali e sociali di cui all'art. 3 Cost.)».

⁴¹ L'opportuna messa a valore dei risultati degli studi di psicologia sociale su questo tema è messa in luce da A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, cit., p. 72, pur con l'avvertenza per cui «un conto è la psicologia sociale e le sue dinamiche, altro è il diritto (penale e costituzionale) e la sua logica», ivi, p. 75. Per un'indagine sulle caratteristiche del bullismo omofobo, v. L. PIETRANTONI, G. PRATI, E. SACCINTO, *Bullismo e omofobia*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 1/2011, p.68 e, ivi, in particolare, cfr. la considerazione per cui, nel caso del bullismo omofobico, «agli elementi di violenza strutturale validi per il bullismo in sé si aggiungono quei dati di fatto che, nella società italiana, suggeriscono una sottovalutazione e svalutazione delle

studi più risalenti, sintomatico di quella che è stata definita la regolare presenza dell'Altro nella vita psichica di ciascun soggetto⁴², che all'occasione può qualificarsi meramente come il "diverso" in senso denigratorio⁴³.

persone e delle coppie omosessuali come portatrici di diritti. D'altra parte, tra gli elementi di violenza culturale va aggiunto, oltre a ciò che legittima la violenza contro il debole in quanto tale, anche tutto l'insieme di convinzioni che sostiene la discriminazione delle persone omosessuali, non soltanto in ambito scolastico ma nei vari contesti sociali. In questo senso è importante sottolineare come il bullismo omofobico poggi le sue basi sui pregiudizi di natura sessuale, diffusi e condivisi nella nostra società». In questo studio gli AA. Individuano, inoltre, quella che sembrerebbe essere una caratteristica tipica del bullismo omofobo, e cioè la sua prevalenza maschile: «Usare l'epiteto «finocchio» è considerato (...) l'offesa peggiore per i maschi che non ha equivalenti nelle femmine, per le quali l'insulto peggiore richiama al sessismo culturale («puttana» e simili). La differenza consiste nel fatto che l'attacco ai maschi riguarda un elemento identitario, mentre quello verso le ragazze si ferma a un comportamento: una ragazza può cambiare un comportamento sessuale, più difficilmente un ragazzo gay può smettere di esserlo», *ivi*, p. 71. Risulta però opportuno puntualizzare come queste affermazioni siano meritevoli di un ridimensionamento, soprattutto riguardo ad altri comportamenti discriminatori (es. abilismo) che non sembrerebbero vedere la prevalenza della componente maschile su quella femminile, come dimostrano anche alcuni fatti recenti di cronaca, come il caso della dodicenne disabile che ha subito un pestaggio, documentato da un video, da parte di quattro coetanee, su cui v. https://www.ilmessaggero.it/roma/news/bambina_disabile_picchiata_roma_video_instagram_cosa_e_succho_ultime_notizie_oggi_24_aprile_2021-5918228.html.

⁴² S. Freud, *Psicologia delle masse e analisi dell'io*, Bollati Boringhieri, Torino, 1975 (1921).

⁴³ In questo senso, v. v. L. PIETRANTONI, G. PRATI, E. SACCINTO, *Bullismo e omofobia*, cit., p. 70 laddove, con riferimento al discorso omofobico, è rilevato come Nella lingua italiana si registri «una serie infinita e molto colorita di insulti nei confronti delle persone omosessuali o che mostrano un'atipicità di genere» e che tali offese «hanno una valenza estremamente negativa poiché mirano a elementi privati della vita di una persona, come la propria sessualità, e sono vissuti generalmente con un maggiore senso di umiliazione poiché operano attraverso un processo di deumanizzazione che rappresenta una forma di discriminazione basata sulla negazione totale o parziale dell'umanità di individui o interi gruppi sociali (...). Se si pensa al repertorio di insulti verso gli omosessuali (...) notiamo che le parole hanno a che fare con vegetali, animali o parti del corpo: in questo modo i soggetti sono privati del loro carattere di umanità e gli viene attribuito uno status inferiore a quello umano. Per questa ragione gli atti di violenza commessi possono essere percepiti come meno soggetti a punizione o sensi di colpa poiché rivolti verso un "altro" che ha perso una sua dignità di essere umano». Un ulteriore dato interessante, *ivi* riportato, è quello per cui «Le indagini empiriche sostengono che i bambini iniziano a usare parole denigratorie rispetto all'omosessualità fin dall'età di 8-10 anni». Come è stato inoltre rilevato da M. PELISSERO, *Omofobia e plausibilità dell'intervento penale*, in *GenIUS*, n. 1/2015, p. 23, nell'omofobia e nella transfobia «l'offesa alla dignità umana si specifica nella violazione del rapporto di riconoscimento che deve essere assicurato a tutti consociati, ossia il riconoscimento del soggetto come individualità dotata di autonomia, quale presupposto per il suo sviluppo nel contesto di una comunità di uguali. Gli atti di discriminazione e i reati motivati dall'orientamento sessuale della vittima rappresentano un ostacolo al pieno riconoscimento di tale rapporto, tanto più grave perché si rivolge contro un modo di essere della vittima».

Rispetto a queste dinamiche gioca un ruolo significativo il tema dei discorsi di odio, poiché il linguaggio «trasmette l'interazione con gli altri. Narra le categorizzazioni sociali di cui ci serviamo. Reiterandoli consolida gli stereotipi. Partecipa alla costruzione e all'alimentazione dei pregiudizi. E così facendo influenza in modo rilevante la percezione sociale di un determinato gruppo»⁴⁴. È stato acutamente osservato in passato (ma con considerazioni valedoli anche per tutti i moventi discriminatori identificati dal ddl in esame) come la lesione del «rapporto di riconoscimento che sta alla base del movente omofobico presenta una potenzialità di danni assimilabili a quelli prodotti dal razzismo: danni individuali diretti (depressione e disistima nelle persone; induzione ad atti di violenza contro gli omosessuali o da parte di omosessuali, come reazione all'aggressione subita); danni sociali indiretti (il c.d. *silent effect*, ossia il fatto che la sottoposizione di un gruppo a continui attacchi può avere come effetto indurre la vittima al silenzio; la discriminazione opera come una sorta di inquinamento acustico, un rumore di fondo che crea un ambiente ostile o quantomeno di forte diffidenza)»⁴⁵.

La riduzione di quello che viene definito il «pregiudizio sessuale», passerebbe dunque attraverso quello che, sempre nel contesto della psicologia sociale, è definito «effetto di contatto»⁴⁶, riassumibile nell'acquisizione di sentimenti di consapevolezza e riconoscimento nei confronti dell'altro.

Ci si può chiedere se questo esito possa essere raggiunto attraverso l'utilizzo della leva penale.

Da circa un anno il nostro ordinamento si sta confrontando con la natura ed il significato del concetto di emergenza, interrogandosi sulle sue molteplici declinazioni⁴⁷. Nel caso del contrasto alla omo-bi-transfobia e all'abilismo i dati

⁴⁴ A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, cit., p.73.

⁴⁵ Così M. PELISSERO, *Omofobia e plausibilità dell'intervento penale*, cit., p. 24.

⁴⁶ F. FASOLI, M.P. PALADINO, S. SULPIZIO, *Una ricerca esplorativa degli effetti del contatto sull'omofobia e sostegno ai diritti LGBT in Italia*, in *Psicologia Sociale*, n.3/2016, p. 264.

⁴⁷ Sul tema, *ex multis*, M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in *Rivista AIC*, n. 2/2020; F. NIOLA, M. TUOZZO (a cura di), *Dialoghi in emergenza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; E. LONGO, M. MALVICINI, *Il decisionismo governativo: uso e abuso dei poteri normativi del Governo durante la crisi da COVID-19*, in *www.federalismi.it*, n. 28/2020, p. 212 e ss; I. NICOTRA, *Pandemia costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, e, volendo, M.

reperibili relativi all'Italia⁴⁸ (oltre ai molteplici fatti di cronaca) appaiono testimoniare una condizione di emergenza sul fronte della discriminazione e della violenza nei confronti di determinate categorie di soggetti accomunati da una posizione di fragilità, alla quale non appare improprio fornire una risposta con gli strumenti del disegno di legge qui analizzato.

Ulteriori ragioni che rendono condivisibile la proposta di legge – oltre, come si è detto, all'allargamento della fattispecie con inclusione delle discriminazioni fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale nonché sulla disabilità – sono riscontrabili nell'utilizzo della leva penale come strumento non soltanto di repressione, ma anche di socializzazione della problematica omo-transfobica (basti pensare alla previsione della prestazione di lavoro di pubblica utilità indirizzato alle comunità rappresentative dei gruppi offesi dalle condotte discriminatorie) nonché come strumento per una progressiva inattivazione dello stigma sociale e culturale che costituisce il presupposto della discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità⁴⁹.

L'utilizzo del diritto penale, necessitato dall'esigenza di rimediare nell'immediato a una situazione di disequilibrio non solo sul piano culturale, ma anche su quello di un concreto superamento delle discriminazioni in ragione delle condizioni

CAVINO, L. CONTE, S. MALLARDO, M. MALVICINI, *Un'imprevista emergenza costituzionale. L'Italia di fronte al Covid-19*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.

⁴⁸ Su questo punto, in particolare, L. GOISIS, *Sulla riforma dei delitti contro l'uguaglianza*, cit. (specialmente al § 2, ove si fa riferimento alle rilevazioni condotte dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – Oscad e dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR).

⁴⁹ A questo proposito, v. le considerazioni svolte da M. PELISSERO, *Omofobia e plausibilità dell'intervento penale*, cit., p. 27, per cui «Solo combattendo l'omofobia sul piano culturale si allenta il *silent effect* dei discorsi discriminatori, abbattendo o più realisticamente riducendo quel rumore di fondo che crea un ambiente ostile o quanto- meno di diffidenza che fa da sfondo agli episodi di violenza», e per questa ragione che le norme penali di contrasto all'omofobia «si rafforzerebbero se fossero inserite all'interno di una più ampia politica di intervento preventivo di contrasto alle discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e, più in generale, alla diversità, con specifici interventi nelle scuole. La prevenzione però passa anche, e direi soprattutto, attraverso un più ampio riconoscimento dei diritti individuali e sociali: laddove questi diritti sono negati, si attua una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale». Per l'effetto del successo di tali politiche, rileva l'A., potrebbe risultare marginalizzato non solo il numero dei reati a motivazione omofobica, ma lo stesso intervento del diritto penale, diventato «chissà, alla fine, inutile».

personali, imposto dall'art. 3, comma 2 della Costituzione, richiede tuttavia una attenta valutazione dei possibili "effetti collaterali".

A completamento degli interrogativi circa le possibili frizioni con la libertà di espressione, e per meglio precisare le eventuali ricadute applicative delle misure contenute nel ddl in esame, è possibile svolgere alcune riflessioni con riferimento ai concetti di *cancel culture* e di *political correctness*.

Va precisato che il rischio di una possibile anestetizzazione del dibattito pubblico, nonché della satira, implicanti affermazioni aventi carattere discriminatorio con riferimento al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità, risulta ridimensionato dalla presenza della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 4 (nonostante la sua imperfetta formulazione, come *supra* rilevato) nonché dall'esclusione della propaganda tra le fattispecie integrate dai motivi identificati dal ddl Zan.

La *ratio* non appare dunque essere quella di annientare il pluralismo delle idee (anche eventualmente odiose e non condivisibili, ma inidonee a tradursi nell'immediato in azione), né quella di obliterare i paradigmi culturali esistenti operando in una logica oppositiva e di rimozione: nella prima ipotesi sembra dunque scongiurata l'ipotesi dell'instaurazione di una "dittatura" del politicamente corretto⁵⁰; nella seconda appare inoperante il meccanismo della "rimozione culturale", che impropriamente è stata accostata al concetto di *cancel culture*⁵¹.

⁵⁰ È tuttavia opportuno notare come il concetto di *political correctness*, soprattutto con riferimento alle espressioni artistiche, sia stato fortemente ridimensionato già in tempi risalenti, come testimoniato in AA.VV., *A Symposium on Popular Culture and Political Correctness*. Gli atti del simposio svoltosi presso la Duke University e pubblicati in *Social Text*, 1993, No. 36, in particolare a p. 3 del testo consultabile al seguente url: <https://www.jstor.org/stable/466387>, testimoniano (con riferimento alla produzione artistica di black artists come Spike Lee, Ice Cube, John Singleton) il fatto che «While it is undeniable that homophobia, and misogyny are present in this artists' works, it is equally evident that these works carry other arguments. A critic's duty is to engage the artist's argument, to conform it with his/her own argument while placing both arguments in a historical and material context. It is not enough to simply dismiss everything as racist, homophobic, and sexist» (la citazione è ricavata dall'intervento –privo di titolo– di Manthia Diawara).

⁵¹ Tale concetto risulta ben definito nei suoi contenuti essenziali, come testimoniato da M.D. CLARK, *Drag Them: A brief Ethimology of So Called "Cancel Culture"*, *Communication and the Public*, 2020, in *paper* (16 ottobre 2020), (testo consultabile al seguente url:

Come è stato acutamente sottolineato, nell'ambito della misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione del tipo di quella in esame, laddove entri in gioco il diritto penale, la «partita» si gioca «sul piano dell'empiria»⁵², vale a dire sulla concreta capacità di tale misure di produrre gli effetti desiderati non solo in termini di politica criminale, ma sulla società nel suo complesso.

Nel momento in cui si licenzia questo scritto non sono chiare le sorti del ddl Zan, attualmente all'esame del Senato.

L'ampiezza delle riflessioni da esso suscitate in più parti della società testimonia due opposte esigenze: la necessità di espungere dal dibattito pubblico le manifestazioni più estreme ed inquinanti di odio anche verbale (che nel testo del ddl appaiono sufficientemente predeterminate/predeterminabili con riferimento alle ipotesi di discriminazione e violenza in esso identificate); l'importanza di preservare il pluralismo delle opinioni (ricomprendendovi anche l'esercizio del diritto di satira e la libertà di espressione artistica). Tali esigenze, si è detto, risultano opposte, ma non per questo debbono essere ritenute incompatibili: la struttura del ddl in esame sembra pertanto rispondere, in astratto, a questo obiettivo.

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2057047320961562>) nei termini di attivismo digitale e più precisamente: «“canceling” is an expression of agency, a choice to withdraw one’s attention from someone or something whose values, (in)action, or speech are so offensive, one no longer wishes to grace them with their presence, time, and money», *ivi*, p.1. Esso, invece, nel dibattito pubblico anche sulla stampa italiana è stato in generale associato ad una sorta di ideologia acritica della rimozione: in questo senso, v. A. PANEBIANCO, *La paura di essere liberi*, il Corriere della Sera, 17 agosto 2020, che definisce *cancel culture* il «distrugge[re] statue e vestigia del passato perché incompatibili con il sentire comune odierno».

⁵² E. DOLCINI, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, cit., § 8.3.